II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2012

concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

(2012/164/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari («accordo»).
- (2) L'accordo consentirà la protezione reciproca delle indicazioni geografiche delle Parti e contribuirà al ravvicinamento della legislazione dei paesi vicini dell'UE.
- (3) Conformemente alla decisione 2011/620/UE del Consiglio (¹), l'accordo è stato firmato il 14 luglio 2011, con riserva della sua successiva conclusione.
- (4) La procedura interna per definire la rappresentazione dell'Unione sulle materie connesse all'accordo dovrebbe essere altresì definita.

- (5) Alcuni compiti relativi all'attuazione sono stati attribuiti al comitato misto istituito dall'accordo, in particolare la facoltà di modificare determinati aspetti tecnici dell'accordo stesso nonché alcuni suoi allegati.
- (6) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari («accordo»).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione, assistita da rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione nel comitato misto di cui all'articolo 11 dell'accordo.

Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo, le modifiche del medesimo introdotte da decisioni del comitato misto sono approvate dalla Commissione, a nome dell'Unione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (²).

⁽¹⁾ GU L 243 del 21.9.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

IT

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 14, paragrafo 1 dell'accordo al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo (¹).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2012

Per il Consiglio Il presidente M. LIDEGAARD

⁽¹) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.